

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 31 marzo 2004, n. 0100/Pres.

Regolamento per la concessione degli incentivi di cui agli articoli 11, 16 e 18 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8.

CAPO III
DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE DEI FINANZIAMENTI
DI CUI ALL'ARTICOLO 16 DELLA LEGGE

Art. 8

(Beneficiari dei finanziamenti e casi di esclusione)

1. Possono beneficiare del finanziamento previsto a favore del Comitato regionale della Federazione italiana di atletica leggera - FIDAL - dall'articolo 16, comma 1, lettera a) della legge i seguenti soggetti:

- a) atleti e atlete in possesso di tutti i requisiti sottoindicati:
 - 1) risiedere nel territorio del Friuli Venezia Giulia;
 - 2) essere tesserati/e da almeno due anni consecutivi, compreso quello di presentazione della domanda da parte del Comitato, in società sportive affiliate alla FIDAL regionale; tale periodo non si considera interrotto dall'espletamento del servizio militare, con tesseramento per gruppo sportivo militare, limitatamente ai primi dodici mesi di permanenza nello stesso;
 - 3) appartenere, nell'anno di presentazione della domanda da parte del Comitato, ad una delle seguenti categorie: allievi, juniores, promesse, seniores, e comunque non aver superato, al 31 dicembre dell'anno precedente, il 27° anno di età;
 - 4) essersi classificati/e, nel precedente anno sportivo, dal primo al decimo posto in una delle graduatorie italiane relative alle categorie: cadetti/e, allievi/e, juniores, promesse, seniores;
- b) atleti/e che, pur avendo superato il 27° anno di età al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, vengano chiamati a rivestire la maglia azzurra in occasione di manifestazioni ufficiali, quali Olimpiadi, Campionati europei e mondiali, Giochi del Mediterraneo, incontri tra rappresentative nazionali assolute, oppure vincano un titolo italiano assoluto;
- c) medici sportivi e docenti universitari, purché operanti in istituti scientifici o università della regione nell'ambito dei programmi di studio e di sorveglianza medica da realizzarsi mediante convenzioni con la FIDAL;
- d) tecnici tesserati FIDAL, purché allenatori di atleti/e di cui alle lettere a) e b);
- e) società sportive affiliate alla FIDAL del Friuli Venezia Giulia, alle quali siano tesserati gli atleti/e di cui alle lettere a) e b).

2. Possono beneficiare del finanziamento previsto a favore del Comitato regionale del CONI, dall'articolo 16, comma 1, lettera b) della legge i seguenti soggetti:

- a) atleti/e in possesso di tutti i requisiti sottoindicati:
 - 1) età compresa tra i 12 e i 20 anni; gli atleti che superino il limite di età nel corso del quadriennio olimpico possono tuttavia beneficiare ugualmente degli incentivi previsti dalla legge fino al termine dello stesso quadriennio;
 - 2) risiedere nel territorio del Friuli Venezia Giulia;
 - 3) essere tesserati/e da almeno due anni consecutivi, compreso quello di presentazione della domanda da parte del Comitato, in società sportive del Friuli Venezia Giulia;
 - 4) essere riconosciuti dal Comitato stesso quali atleti di talento, in base al conseguimento di risultati agonistici di elevato livello nazionale, secondo i parametri stabiliti dalle rispettive federazioni;
- b) medici sportivi e docenti universitari, purché operanti in istituti scientifici o università della regione nell'ambito dei programmi di studio e di sorveglianza medica da realizzarsi mediante convenzioni con il CONI;
- c) tecnici iscritti al CONI del Friuli Venezia Giulia, purché allenatori degli atleti/e di cui alla lettera a);
- d) società sportive affiliate al CONI del Friuli Venezia Giulia in cui sono tesserati/e gli atleti/e di cui alla lettera a).

3. Il Comitato regionale della Federazione italiana di atletica leggera - FIDAL - e il Comitato regionale del CONI destinano non meno del 60% del finanziamento annuale in favore di atleti e atlete.

4. Sono esclusi dal finanziamento tutti i soggetti di cui ai commi 1 e 2 per i quali sia stata accertata l'assunzione o la diffusione di sostanze dopanti.

OMISSIS

Art. 10 *(Obblighi dei beneficiari)*

1. Gli atleti/e ammessi ai benefici di cui al presente capo sono tenuti a:
- a) apporre sugli indumenti sportivi il logo indicato dalla Regione ed impegnarsi ad esibirlo in tutte le manifestazioni;
 - b) partecipare, salvo impegni con la rispettiva Nazionale Italiana e salvo i casi di accertato impedimento, alle convocazioni della Rappresentativa Regionale, alle manifestazioni agonistiche o promozionali ed alle verifiche tecniche individuate annualmente dai competenti organi interni della FIDAL e del CONI.